

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Rg. n. 03/2024

NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137 Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni CUP n. H97H21000330008 – CIG n. A03C8E81E8. Incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico.

NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP EDP 2021/109 Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti CUP n. H98I21000660001 – CIG n. A03C9669E0. Incarico di collaudo statico.

TRA I SIGNORI

Arch. Domenico Lo Bosco, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto del Comune di Padova con sede in via Del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, nella sua qualità di dirigente, Capo Servizio Sicurezza e Edilizia Monumentale e

ing. Cristian Concollato, nato a [REDACTED] il 30/09/1970, in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione professionale ESSE.I.A. INGEGNERIA con sede legale a Padova in via Turazza n. 48 (C.F. e Partita IVA dell'Associazione professionale n. 04905680288);

PREMESSO CHE

- l'intervento in oggetto rientra: 1) nel PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 PINQUA A.3 e che risulta finanziato con decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 383 del 07/10/2021; 2) nel PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana che risulta finanziato con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2023/57/0709 del 22/12/2023, esecutiva in pari data, è stato conferito all'Associazione professionale ESSE.I.A.INGEGNERIA l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico per il progetto NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137

Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni CUP n. H97H21000330008 e per il collaudo statico relativo al progetto NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP EDP 2021/109 Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti CUP n. H98I21000660001;

- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Padova affida all' Associazione professionale ESSE.I.A.INGEGNERIA, di seguito denominata "Professionista", l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico per il progetto NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137 Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni CUP n. H97H21000330008 e per il collaudo statico per il progetto NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP EDP 2021/109 Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti CUP n. H98I21000660001. Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e la propria regolarità contributiva. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista avrà come referente per il Comune di Padova il R.U.P. arch. Domenico Lo Bosco.

ART.2- PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà attenersi a patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR .

Il Professionista dovrà compiere le operazioni di collaudo nel rispetto di quanto previsto e prescritto, per il caso di specie, dall'art.116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché dal codice civile.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.

I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
- b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato alla Committenza le ragioni che le rendono necessarie.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Il collaudo statico deve comprendere i seguenti adempimenti:

- a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
 - nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della loro conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni;
 - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche sulle costruzioni
 - esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni;
- d) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

e) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;

f) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme tecniche sulle costruzioni;

g) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

h) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

1. prove di carico;
2. prove sui materiali messi in opera;
3. monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
4. il Professionista incaricato è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso.
5. l'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.
6. Nello svolgimento dell'incarico il Professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

In particolare, il Professionista incaricato conferma e si obbliga a eseguire le attività di seguito descritte.

- Effettuare, al fine di ottenere un progressivo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, le visite di collaudo in corso d'opera con una frequenza adeguata a seconda delle lavorazioni in corso ed in ogni caso non inferiore a n° 1 visita mensile.
- Comunicare la data fissata per le visite di collaudo al Responsabile del procedimento, all'Appaltatore, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
- Redigere i verbali di visita riportando in essi quanto prescritto da normativa.
- Redigere apposita relazione in cui vengono raffrontati i dati di fatto risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto e le indicazioni date all'atto pratico dalla Direzione lavori.
- Redigere apposita relazione separata e riservata, qualora, tenuto conto della modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve formulate dagli appaltatori, costoro possano ritenersi negligenti o in malafede.
- Estendere le verifiche, al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale, qualora vi sia discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto.
- Sospendere le operazioni e riferire la situazione al Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori, formulando le proprie proposte, qualora le discordanze tra contabilità e stato dei lavori siano da ritenersi gravi.

- Emettere il certificato di collaudo, come prescritto da normativa.
- Informare il Responsabile della Procedura di aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori, qualora, avendo riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, non sia possibile emettere il certificato di collaudo.
- Prescrivere le lavorazioni da eseguire, assegnando un termine per la loro ultimazione, qualora i difetti e le mancanze siano di poca entità e riparabili in breve tempo.
- Determinare, contestualmente all'emissione del certificato di collaudo, la somma da detrarre dal credito dell'appaltatore, qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la regolarità del servizio a cui l'intervento è strumentale.

Ogni altra eventuale prestazione resasi necessaria verrà concordata e quantificata tra RUP e Professionista nei limiti normativi previsti.

Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

Il Professionista è tenuto ad indicare nella documentazione che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea e il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento.

ART.3- OBBLIGHI E ONERI

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

ART.4- ULTERIORI ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA E OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il Professionista si impegna a far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici che realizzano opere a favore del Professionista. Il Comune di Padova procede alla risoluzione del presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta suddetti, da parte dei collaboratori del Professionista.

Il Professionista si impegna alla preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

In sede di offerta il Professionista ha dichiarato di non avere lavoratori alle proprie dipendenze.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo personale, si applica quanto previsto al comma 6 del summenzionato art. 11 del Codice dei Contratti.

ART. 5 – OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR E/O PNC E RELATIVE PENALI

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR. In particolare dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- rispettare i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche previste dal bando ministeriale;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento (M5C2I2.3 e M5C2I2.1) con particolare riferimento all'oggetto dell'incarico, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (giusta dichiarazione allegata al presente atto – Modello DNSH da rendere al completamento del servizio);
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante che determini la perdita del finanziamento;
- b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;
- c) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Affidatario, dell'Intervento, che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

ART. 6 DURATA DELL'INCARICO - TERMINI DI CONSEGNA:

L'attività correlata alle funzioni dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici. In ogni caso l'attività deve essere espletata in accordo con il Responsabile del procedimento. La data di fine della prestazione coincide con il certificato di esecuzione dei lavori/collaudato.

ART. 7 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione che ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, così come anche di introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione; si impegna inoltre ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Padova potrà risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall'art. 122 del Codice dei Contratti.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Padova, previa comunicazione scritta al Professionista, da inviarsi mediante pec, indirizzata al R.U.P., avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;
4. il Professionista non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
5. sospensione arbitraria, da parte del Professionista delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte del Comune di Padova;
6. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
7. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
8. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di il Comune di Padova;

9. il Professionista apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
10. violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
11. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
12. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
13. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se previsto;
14. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
15. violazione dell'incarico o dell'eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Incarico o nell'eventuale subappaltatore;
17. mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
18. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;
19. qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di proprietà connessi alle prestazioni contrattuali.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA

Il Comune di Padova ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
2. violazione degli obblighi generali;
3. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei servizi;
4. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ogni singola fase progettuale nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;

5. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
6. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
7. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
8. accertata negligenza del Professionista nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
9. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
10. occultamento di gravi vizi e difetti;
11. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate al Professionista superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
12. violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
13. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
14. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;
15. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese.

In tali casi il Comune di Padova diffida il Professionista per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART.11 - RESTITUZIONE DEL SERVIZIO IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE

Laddove il Professionista non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro caso di risoluzione, anche ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto del Comune di Padova di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici, le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date. In questo caso il Comune di Padova darà notizia di detta decisione a mezzo P.E.C., al Professionista, quantificando l'attività da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati al Professionista.

In caso di risoluzione il Professionista sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato da il Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 12 - RECESSO

Il Comune di Padova a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso al Professionista, con comunicazione a mezzo pec, indirizzata al R.U.P., almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, il Professionista è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei servizi.

Il direttore dell'esecuzione (che ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 coincide con il RUP) comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova la constatazione dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, al Professionista sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto dall art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Professionista.

Il Professionista si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico degli stessi obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando il Professionista medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Padova.

ART. 13 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL PROFESSIONISTA

Il fallimento del Professionista e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART.14 - EFFETTI DEL RECESSO O DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui il Professionista perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, il Professionista si impegna a restituire tutta la documentazione progettuale (per la fase di progettazione) e la documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi - in considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere. I servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dei verbali di riesame (per la progettazione) e degli stati di avanzamento lavori (per la fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

ART.15 - PENALI

La penale di ritardo per l'ultimazione dell'incarico è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto con il Professionista inadempiente, secondo quanto sopra stabilito.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla norma comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

ART.16 - COMPENSO

L'onorario da corrispondere per l'incarico indicato in oggetto è pari a un importo netto di € 44.070,49 cui si aggiunge il 4% per gli oneri previdenziali pari a € 1.762,82, e il 22% di IVA pari a € 10.083,33 per un importo complessivo di € 55.916,64. Tale importo complessivo è riferito per € 53.991,10 all'incarico relativo al progetto denominato "NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137 Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni" e per € 1.925,54 all'incarico riferito al progetto denominato "NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP EDP 2021/109 Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti". Il compenso accordato al Professionista si intende comprensivo delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. Qualora l'incarico di cui al presente disciplinare, per cause non imputabili al Professionista, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al Professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte d'incarico non eseguita, anche un compenso pari al 10% dell'onorario spettante sulle prestazioni non eseguite.

ART. 17 - EQUO COMPENSO

Qualora per il servizio di che trattasi, venissero emanate indicazioni di coordinamento tra il D. Lgs. 36/2023 e la L. 49/2023 che comportassero la non ribassabilità dei compensi professionali indicati nel DM 17/06/2016, richiamato e aggiornato all'Allegato I.13 del Codice dei Contratti, si procederà, qualora il presente incarico sia ancora in itinere, al necessario adeguamento dell'importo contrattuale.

ART. 18- REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, come pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT.

ART.19- MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione alla fine dell'incarico.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Il pagamento sarà effettuato tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo sono a carico del Professionista. Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN n°

[REDACTED] banca [REDACTED]

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

- Tomasella Danillo nato a [REDACTED] il 16/12/1952, residente a [REDACTED]
[REDACTED]
- Concollato Cristian nato [REDACTED] il 30/09/1970, residente a [REDACTED].
F.: [REDACTED]

Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla Stazione Appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, si precisa che relativamente al progetto NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137 Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni, il CUP è n. H97H21000330008 e il CIG è n. A03C8E81E8, mentre per il progetto NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP EDP 2021/109 Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti, il CUP è n. H98I21000660001 e il CIG è n. A03C9669E0.

ART.20 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Professionista ha costituito la garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti) dell'importo di € 2.203,52 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1288402738 della HDI Assicurazioni S.p.a., nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ART. 21- CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e l'Amministrazione durante l'esecuzione della prestazione, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un'eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione degli oneri previdenziali e IVA, sono poste a carico del Professionista.

ART.23 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari. I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs 36/2023.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.



Concollato Cristian
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova
Ingegnere
16.01.2024 10:43:35
GMT+00:00



LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
17.01.2024
11:52:35
UTC

COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI

Modello DNSH (da rendere al termine del servizio)

AL COMUNE DI PADOVA

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR NGEU PNRR M5C2I2.3 PINQUA A.3 LLPP EDP 2021/137 Incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico nell’ambito del progetto “Restauro e riqualificazione del complesso denominato ex Configliachi in via Guido Reni” CUP n. H97H21000330008 – CIG n. A03C8E81E8

NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA Incarico di collaudo statico nell’ambito del progetto “Sistemazione delle aree esterne del liceo artistico Pietro Selvatico in via Meneghetti”- CUP H98I21000660001- LLPP EDP 2021/109. CIG: A03C9669E0

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (prov. _) il ____ C.F. _____, residente a _____ (prov. _) in via/piazza _____ n. ____ CAP _____ indirizzo e-mail/PEC _____, tel. _____ professione _____, in qualità di:

legale rappresentante / titolare / procuratore / (altro specificare)

dell’impresa/società _____ con sede a _____ (prov. _) cap _____ in via/piazza _____ indirizzo e-mail/PEC _____ C.F. _____ Partita IVA _____

affidatario del servizio in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che il servizio presentato è coerente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

LUOGO e DATA

FIRMA